



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FOGGIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PELEGRINO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	COLOGNO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AVOLIO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 1798/10
spedito il 21/05/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04320010079
contro EQUITALIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. FOGGIA

difeso da:

AVV. t

A.

TASSE AUTO

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Ins. Rag. Elisabetta LOMBARDI)

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 043200101069
contro EQUITALIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. FOGGIA

difeso da:

AVV.

TASSE AUTO

Assistente Tributario

Di... ..

FOGGIA IL 07-12-2010

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1798/10

UDIENZA DEL

28/10/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

270/8/10

PRONUNCIATA IL:

23/10/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/11/2010

Il Segretario

Elisabetta

Lombardi


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Sances rileva che in data 2/02/2010 gli veniva notificato da Equitalia Etr Spa l'avviso di vendita immobiliare n. 6/2010, relativo ad un bene immobiliare di proprietà, con il quale veniva ingiunto il pagamento di euro 28.806,78 a titolo di tributi comprensivo di spese esecutive e compensi di riscossione. A seguito di ciò proponeva opposizione all'esecuzione contestando le certezze e l'efficacia dei titoli esecutivi oltre la mancata notifica degli atti presupposti. Che in sede di udienza veniva a conoscenza che tra i crediti vantati dal Concessionario vi era una serie di cartelle esattoriali e di intimazioni di pagamento che risultano gravemente viziate perché non ritualmente notificate. Pertanto non avendo avuto la possibilità di impugnare i predetti atti perché mai notificati, con istanza depositata in data 24.05.2010 impugnava tempestivamente per l'annullamento e la cancellazione delle intimazioni di pagamento, aventi oggetto tributario, n. / 18002\4\6\7\8\9\11\15\16\18 e delle cartelle esattoriali n.

04320010075 / 4,04320010106 / 1,043202004 / 5,04320020041831 / ,04320040048 / ,04320050000 / ,04320050035 / 7,04320060030 / 7,0432007000 / ,04320070011 / ,04320070016 /

Eccepisce la inesistenza giuridica degli atti e la prescrizione dei crediti tributari. Richiama a tal uopo la normativa di cui all'art 49\602 e 50 comma 1 del dpr.602\1973. L'art. 49 statuisce che per la riscossione delle somme non pagate il Concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo.....Il successivo art .50 comma 1 dispone che il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Il ricorrente contesta la notifica di tutte le cartelle esattoriali suindicate ed aggiunge che il Concessionario ha omesso di adempiere alla incombenza disposta dall'art. 50 comma 2 secondo cui " se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art.26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". La disposizione identifica nella notifica dell'intimazione di pagamento una condizione di procedibilità dell'azione espropriativa da cui ne deriva la stessa efficacia del titolo esecutivo. Fa presente che le intimazioni di pagamento con si possono considerare pervenute in quanto l'Equitalia ha effettuato la notifica in contrasto con quanto previsto dall'art. 140 cpc depositando gli atti presso la casa comunale senza avvisare il ricorrente della tentata notifica. La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc consiste



nell'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, nel deposito dell'atto notificando nella casa comunale e nell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario. Evidenzia, infine, che la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di intimazione ha comportato la prescrizione dei crediti tributari. Chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare e nel merito l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese. In caso di denegata ipotesi fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, chiede la condanna dell'Equitalia al risarcimento dei danni patiti e patibili per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti illegittimi. Chiede la immediata sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 47 comma 3 del Dlgs 546/1992.

Con nota depositata in data 13/10/2010, l'Equitalia Etr Spa si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni. In via preliminare eccepisce la tardività dell'opposizione per decorrenza termini. Quanto alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento, rileva che le cartelle di pagamento risultano tutte notificate, come risulta dalle relate di notifica, e ricevute a mani della figlia convivente, [redacted], e dalla moglie convivente, Cr [redacted]. Quanto alla notifica delle intimazioni di pagamento rileva che le stesse sono state notificate ex art. 140 secondo il rispetto della ritualità di legge. Infatti, ai sensi dell'art. 26/602, nei casi previsti dall'art. 140 cpc la notificazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60/600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune. Nel caso di specie un funzionario dell'Equitalia si è portato presso il domicilio del ricorrente e verificata l'assenza di quest'ultimo o di altra persona idonea a riceverlo ha esperito le formalità ex art. 140 cpc affiggendo alla casa comunale l'atto notificato trasmettendone copia al comune. La norma di cui all'art. 60/600 deroga al principio generale per cui nessuna raccomandata andava effettuata dopo l'affissione al ricorrente. Chiede la inammissibilità del ricorso, il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e in caso di accoglimento la compensazione delle spese tra le parti.

Con nota ricevuta il 13/10/2010 il sig. [redacted] depositava memorie illustrative con le quali ribadisce i motivi opposti nel ricorso principale. Fa presente che alla data dell'11/10/2010 il Concessionario non si è costituito in giudizio né ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare la notifica delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Dlgs 546/1992, essendo l'udienza di trattazione stata fissata per il giorno 29.10.2010, l'Equitalia avrebbe dovuto depositare la documentazione entro e non oltre il giorno 8/10/2010. Ribadisce la perentorietà del termine ed all'uopo asserisce che la Suprema Corte con sentenza n. 26345 dell'11/12/2006 ha chiarito che l'inosservanza del termine previsto dall'art. 32/546 sul deposito di documenti e delle memorie illustrative costituisce violazione del diritto di

gmi

difesa e del contraddittorio tra le parti con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale. Insiste per l'accoglimento del ricorso con la condanna di controparte alle spese e onorari di lite.


In data 21\10\2010 il ricorrente depositava memorie di replica con le quali ribadisce le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo e con le memorie illustrative. In particolare si sofferma sulla perentorietà del termine previsto dall'art. 32 comma 1 del Dlgs n. 546\1992 ribadito dalla sentenza n. 26345 dell'11\12\2006 della Suprema Corte e sulla procedura stabilita dall'art. 140 cpc disattesa dal Concessionario in ordine alle notifiche delle intimazioni di pagamento. Asserisce, dopo aver contestato il riferimento dell'art. 26\602 e dell'art. 60\600 richiamati dal Concessionario a supporto del mancato invio della raccomandata con avviso di ricevimento, che la notifica delle intimazioni di pagamento non si è mai perfezionata e che è venuto a conoscenza dei predetti atti solo a seguito di opposizione all'esecuzione immobiliare. Eccepisce, inoltre che l'Equitalia Etr Spa non ha provato la fondatezza del credito tributario perché non sono state prodotte le relate di notifica delle cartelle esattoriali n. 04320040004 / 0 e 043200200418 / pretese dal Concessionario ed inoltre in altre relate di notifica i numeri delle cartelle risultano parzialmente o totalmente illeggibili. Infine, sostiene che per la quasi totalità delle cartelle il credito risulta estinto poiché prescritto. Insiste per l'accoglimento del ricorso con la condanna di controparte alle spese e onorari di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha per oggetto l'avviso di vendita immobiliare n. 6\2010 relativo ad un immobile-appartamento sito in via / ti n. 131 nel Comune di Torremaggiore, di proprietà del sig. / e, con il quale l'Equitalia Etr Spa ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 28.806,78 a titolo di tributi (bolli auto e contributi SSN) comprensivo di interessi, compensi di riscossione e spese esecutive.

Veniva eccepita nel ricorso introduttivo la irrivalenza della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento e la prescrizione dei crediti tributari. Successivamente con le memorie illustrative veniva eccepita la inammissibilità della documentazione prodotta dall'Equitalia Etr Spa poiché tardiva.

Rileva il Collegio che, in effetti, l'Equitalia Etr Spa con la costituzione in giudizio presentata in data 13\10\2010 depositava documentazione concernente le relate di notifica delle cartelle esattoriali e copie conformi delle intimazioni di pagamento e dell'avviso di deposito alla casa comunale.



Invero appare evidente la inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, ai fini del presente giudizio, atteso che essa risulta depositata tardivamente ossia dopo il decorso del termine di venti giorni previsti dal comma 1 dell'art. 32 del Dlgs n. 546 del 31\12\1992.

L'articolo citato dispone che " le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione ". Quindi, stante l'udienza di trattazione fissata per il giorno 29\10\2010 e secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 1 del Dlgs 546\1992, l'Equitalia avrebbe dovuto depositare la documentazione entro e non oltre l'8\10\2010, ossia venti giorni liberi prima dell'udienza e non il 13\10\2010 come in effetti risulta dalla ricevuta deposito della documentazione n. S-8554\10 rilasciata dall'ufficio segreteria di codesta C.T.P.


In merito alla natura del termine la Suprema Corte con decisione n. 26345 dell'11\12\2006 ha stabilito che il termine previsto dall'art. 32 comma 1 del Dlgs 546\1992 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti. La inosservanza del termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale. Pertanto ne deriva che la documentazione prodotta dal Concessionario in data 13\10\2010, avvenuta in violazione del termine previsto dall'art. 32\546, è da ritenersi inammissibile e quindi non può più essere considerata ai fini del presente giudizio.

In conclusione, assorbito ogni altro motivo di censura, ritiene il Collegio che il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato.

Sussistono fondati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Il Relatore

Dr. Luigi Cologno



Il Presidente

Dr. Giuseppe Pellegrino

